

 <p>AUSL PESCARA</p> <p>www.ausl.pe.it</p>	<p>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA C.F./P.IVA 01397530682 U.O.S.D. "Progettazioni e Nuove Realizzazioni"</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLATO D'ONERI

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, ad oggetto:

Servizio tecnico di "Direzione dei Lavori" per i lavori così titolati/identificati *"Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di Ristrutturazione e Messa a Norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la Fornitura di Apparecchiature e Attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare"*.

Servizio tecnico C.I.G.: 801763380D



ART. 1 - Oggetto dell'incarico

L'appalto ha per oggetto il servizio tecnico di Direttore dei Lavori di cui all'appalto integrato "Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di Ristrutturazione e Messa a Norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la Fornitura di Apparecchiature e Attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare".

Il servizio principale pertanto è lo svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, ai sensi della normativa vigente, applicabile alla fattispecie, come precisato nel Disciplinare di gara.

E' prevista la eventualità di affidare nel corso del contratto anche ulteriori prestazioni, qualora la Asl di Pescara ne ravvisi la necessità, come specificato nel Disciplinare di gara (opzioni).

Non sono incluse le prestazioni o funzioni di Coordinatore della Sicurezza in esecuzione, in quanto affidate dalla Asl di Pescara separatamente dalla D.L., ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Art. 2 – Incompatibilità

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse, ex art. 42, comma 4, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria.

Il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sul servizio da svolgere.

Ai sensi degli artt. 24, comma 7, 26, comma 7, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, l'attività di direzione lavori è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di progettazione per progetti posti a base di gara, e con lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione per il medesimo progetto.

Ai sensi art. 53, D. Lgs. n. 165/2001, operano le norme di incompatibilità, di cumulo di impiego e compiti ivi prescritti con riguardo ai pubblici dipendenti.

ART. 3 – Svolgimento legale dell'incarico

Fermo restando quanto prescritto al precedente articolo, il Direttore dei Lavori si atterrà alla migliore tecnica possibile, svolgerà le funzioni con l'alta professionalità e precisione richieste dalla vigente normativa, in stretta aderenza alle norme previste negli elaborati del progetto relativo ai lavori, in stretta aderenza alle norme previste nel progetto relativo alla Direzione dei Lavori (Bando, Disciplinare, CSA, Schema di contratto, ed atti ad essi annessi o connessi), in stretta aderenza al progetto tecnico presentato in gara, che qui si intende integralmente riportato per farne parte integrante.

Per quanto non previsto nei predetti progetti, si dovranno applicare le norme previste dal D. Lgs. n. 50/18.04.2016 applicabili alla fattispecie della Direzione Lavori, le norme del DPR 207/2010 in quanto applicabili, le norme del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018 applicabili alla fattispecie, altre norme dell'ordinamento europeo e nazionale applicabili, tra cui l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, comprese le norme del codice civile.

Ai sensi art. 1374 c.c., il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivino secondo la legge.

Gli elaborati consegnati, dopo che è stato riconosciuto il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà dell'Amministrazione Asl di Pescara.

L'uso degli elaborati da parte del professionista incaricato per scopi diversi dalle finalità del presente capitolato dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato dalla Stazione Appaltante Asl di Pescara e l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con eventuale azione di danno.

L'incaricato può recedere dal contratto per giusta causa (art. 2237 cc).

Il professionista incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, ed in caso contrario il contratto sarà ritenuto nullo.

Il contratto verrà risolto di diritto se le transazioni verranno eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge 136/2010.

L'affidatario dell'incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e segg. del codice civile e all'osservanza della deontologia professionale, alla osservanza della dovuta riservatezza, alla



Handwritten signature and the number "2" at the bottom right of the page.

osservanza del segreto professionale, alla osservanza della normativa sulla privacy, essendo informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

E' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite legalmente o legittimamente dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione ASL.

Il Tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma precedente.

L'inadempimento, anche parziale, dei suddetti obblighi comporterà la revoca dell'incarico o risoluzione in danno del Professionista incaricato, con la conseguente comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, fatta salva la Polizza rimessa dal medesimo Professionista a garanzia delle obbligazioni.

Ai sensi del codice civile, la condotta del bon padre di famiglia riveste il ruolo di criterio oggettivo di valutazione del comportamento, ispirato a canoni di lealtà, impegno, rigore, onestà.

Il Professionista si obbliga a non rivelare e a non utilizzare dati, notizie, informazioni messi a sua disposizione dalla ASL di Pescara per l'espletamento dell'incarico.

Parimenti, notizie, dati, informazioni assunte anche non attinenti l'incarico, non saranno in alcun modo divulgate e dovrà assumersi un comportamento riservato e corretto.

L'inadempimento, anche parziale, dei suddetti obblighi potrà comportare la revoca dell'incarico o risoluzione in danno del Professionista incaricato, con la conseguente comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, fatte salve le polizze e/o cauzioni e/o garanzie rimesse a garanzia delle obbligazioni, fatto salvo il risarcimento ulteriore nei casi previsti dalle norme vigenti, applicabili alla fattispecie.

Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia ai *competenti* soggetti e/o alle *competenti* autorità e/o presso le sedi *competenti*, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, applicabili alla fattispecie.

Art. 4 - Rapporti con altre figure professionali

L'esecuzione dei contratti è diretta dal RUP che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi del Direttore dei Lavori e dell'ufficio di direzione dei lavori, oltre che di altri soggetti (direttori operativi, coordinatore della sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008, collaudatore/commissione di collaudo).

Il Direttore dei Lavori, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento), opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori edili siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

A tal fine, il Direttore dei Lavori:

Presenta periodicamente al RUP un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni;

Propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice;

Comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'operatore economico.

Nel caso in cui il RUP impartisca un ordine di servizio che secondo il Direttore dei Lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso Direttore dei Lavori deve comunicare per iscritto al Responsabile unico del procedimento le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma la propria posizione il Direttore dei Lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.



Ancorchè il Coordinatore della sicurezza assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza ed opera in piena autonomia, il Direttore dei Lavori deve coordinarsi anche con tale figura per il primario interesse pubblico della sicurezza.

Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall'art. 101, comma 1, D. Lgs. n. 50/16.04.2016, nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell'impresa esecutrice, qualora sia necessario ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art.1655 c.c., per cui il contratto d'appalto deve svolgersi con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell'impresa affidataria.

Parimenti, il D.L. ha la responsabilità del coordinamento tutte le figure facenti parte dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, qualora costituito.

Art. 5 - Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Il Direttore dei Lavori impartisce all'operatore economico affidatario dei lavori le disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni (ragioni tecniche e finalità perseguite) alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP e all'impresa affidataria dei lavori, nonché annotati nel giornale dei lavori.

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'impresa affidataria dei lavori deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

La trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra RUP e Direttore dei Lavori e imprese esecutrici deve avvenire mediante posta elettronica.

Il Direttore dei Lavori redige:

Il processo verbale di accertamento di fatti di rilevanza particolare (quali quelli relativi alla consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori) o di esperimento di prove, da annotare nel giornale dei lavori; Le relazioni per il RUP (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, le relazioni riservate redatte a seguito dell'iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell'appaltatore, di cui al combinato disposto dell'art. 205, comma 3 e dell'art. 206 del Codice).

Il Direttore dei Lavori è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato di ultimazione dei lavori, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'impresa affidataria.

Art. 6 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzioni lavori.

Qualora sia costituito l'Ufficio di direzione lavori, i direttori operativi e gli ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori individua le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, definendone il programma e coordinandone l'attività.

In particolare, i direttori operativi possono svolgere le funzioni individuate al comma 4 dell'art. 101, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, e gli ispettori di cantiere le funzioni individuate al comma 5 del predetto articolo.

Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione.

Possono essere nominati anche più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

Art. 7 - Funzioni e compiti in fasi preliminari

Anteriormente all'avvio della procedura di scelta del contraente il RUP ha predisposto l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito:

all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;



all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale.

Restano fermi i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria e deve contenere:

Le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

Le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;

La dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;

Le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.

Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d'urgenza nei casi indicati all'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, del Codice e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto dei lavori e di incamerare la cauzione.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.


Nel caso di subentro di un'impresa affidataria ad un'altra nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

Qualora l'impresa affidataria sostituita nell'esecuzione dell'appalto di lavori non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa affidataria.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori alla nuova impresa affidataria dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di lavori e di incamerare la cauzione.

Art. 8 - Funzioni e compiti in fase di esecuzione.

Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell'art. 101, comma 3, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti dell'offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal capitolato di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti.



Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'impresa affidataria dei lavori di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.

L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.

Non rileva l'impiego da parte dell'impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata, se non nei casi previsti.

Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria.

Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Il Direttore dei Lavori verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'impresa affidataria e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;

Il Direttore dei Lavori effettua accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento ex art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/18.04.2016. Cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

Verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;

Controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

Accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

Verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;

Provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, delle disposizioni di cui all'art. 105, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'impresa affidataria, il Direttore dei Lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 89, comma 9, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:


Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;

In caso di risoluzione contrattuale, cura – su richiesta del RUP - la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

Verifica che l'impresa affidataria svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016;

Determina in contraddittorio con l'impresa affidataria i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui al successivo articolo;

Redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso



dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte al successivo articolo relativo alla Gestione dei sinistri;
Redige processo verbale alla presenza dell'impresa affidataria dei lavori dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
Dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell'art. 205, comma 1, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata.

Art. 9 - Modifiche e Varianti contrattuali dei lavori

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende.

Il Direttore dei Lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106.

Con riferimento ai casi indicati dall'art. 106, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 50/18.04.2016, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, D. Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore dei Lavori sopporta le conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.


In caso di variazioni al progetto dei lavori non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce all'impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

Nel caso di cui all'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore dei lavori non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'impresa affidataria è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'impresa affidataria dei lavori tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'impresa affidataria a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208, D. Lgs. n. 50/2016.

Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall'art. 106 del Codice, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il RUP deve darne comunicazione all'impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'impresa affidataria.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.



I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

Desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 23, comma 7, del Codice, ove esistenti;

Raggiuagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

Quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria dei lavori, e approvati dal RUP;

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Art. 10 – Riserve nel corso dei lavori

Il Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'impresa affidataria dei lavori, aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'impresa affidataria, la quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'impresa affidataria.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria dei lavori.

Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.

Le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore dei lavori ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa riserva, l'esecutore formula, a pena di decadenza, nel



[Handwritten signature and initials]

termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 11 - Sospensione del rapporto contrattuale

Il Direttore dei Lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il Direttore dei Lavori cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto dei lavori, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 4, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Nei casi di cui all'art. 108, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore dei Lavori assegna un termine all'impresa affidataria che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L'impresa affidataria dei lavori ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto.

Nei casi di cui all'art. 107, D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all'art. 107, D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall'art. 107, comma 2, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Il contratto contiene una clausola penale nella quale è quantificato il risarcimento dovuto all'impresa affidataria nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del predetto art. 107.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'impresa affidataria ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'impresa affidataria può diffidare il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'impresa affidataria intenda far valere l'illegittimità maggiore durata della sospensione.

Art. 12 - Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e



[Handwritten signature]

adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile unico del procedimento.

Restano a carico dell'impresa affidataria dei lavori, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

Tutte le misure, comprese le opere provvisoriale e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'impresa affidataria non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'impresa affidataria dei lavori, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

Lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

Le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

La eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

L'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

L'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria dei lavori o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Art. 13 - Funzioni e compiti del Direttore dei Lavori al termine dei lavori.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, il Direttore dei Lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'art. 102, comma 9, lett. b), D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Il Direttore dei Lavori - a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

In sede di collaudo il Direttore dei Lavori:

Fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

Assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

Esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Art. 14 - Controllo amministrativo contabile.

Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.



 10

Ferme restando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'impresa affidataria dei lavori contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto dei lavori, il Direttore dei Lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre: Rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; Controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate; Promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'impresa affidataria e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dallo stesso o dai suoi assistenti, se dal medesimo delegati, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:


Il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno:

l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori, l'elenco delle provviste fornite dall'impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori, le relazioni indirizzate al RUP, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Il Direttore dei Lavori, in caso di delega ai suoi assistenti, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'impresa affidataria o dal tecnico dell'impresa affidataria che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il Direttore dei Lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Il registro di contabilità contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore. Il registro è sottoposto all'impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. Il Direttore dei Lavori propone al RUP in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.



Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il Direttore dei Lavori ne indica gli estremi nel SAL. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP, unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria.

All'atto della firma l'impresa affidataria dei lavori non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 o l'accordo bonario di cui all'art. 205, D. Lgs. n. 50/2016.

Se l'impresa affidataria dei lavori non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.


Firmato dall'impresa affidataria dei lavori il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Al conto finale il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:

1. i verbali di consegna dei lavori;
2. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
3. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
4. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
5. gli ordini di servizio impartiti;
6. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
7. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
8. gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
9. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
10. le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 107, comma 5, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;
11. gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
12. tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non



limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel D.M. n. 49/07.03.2018 e nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/07.03.2005).

Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

I programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni del predetto D.M..

Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, nello periodo strettamente necessario all'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile unico del procedimento e dall'esecutore dei lavori.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri si fa riferimento agli atti normativi e legislativi richiamati al precedente articolo 3.

Le parti si confronteranno sempre nel caso di dubbi o incertezze relative alla normativa o alla buona prassi applicabile alla fattispecie, rientrando tale comportamento nell'ambito dei principi e norme di buona fede, leale collaborazione ecc. già precisate nel citato articolo 3.

Nei casi di contrasto tra le medesime norme, si applica il principio della gerarchia delle fonti.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

